

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia



AREA FORESTAZIONE

Medaglia d'Oro Pegaso 2017 Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi

Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

C.F. : 90054130472 – P.I. 01845470473

Sede decentrata: v.le L.Orlando,320 Campotizzoro Tel. 0573-639800//639809 e –mail:forestazione@ucap.it

CAPITOLATO d'Oneri

per la vendita del materiale legnoso ritraibile da n. 19 Lotti boschivi ricadenti nel PAFR Regione Toscana - Complesso Regionale delle Foreste Pistoiesi e Complesso Forestale della Macchia Antonini.

(ai sensi della L.R. 21/03/2000 n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento di attuazione del 08/08/2003 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”, del R.D. 23/05/1924 n. 827).

DESCRIZIONE DEI LOTTI.

- n. 5 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Abetone - Complesso A
- n. 4 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Acquerino Collina – Complesso B
- n. 4 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Maresca – Complesso C
- n. 4 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Melo Lizzano Spignana – Complesso D
- n. 2 lotti di bosco in piedi ricadente nel Complesso Forestale della Macchia Antonini - Complesso E

La vendita avviene “a misura” per n. 17 lotti e la vendita lotti “a corpo” per n.2 lotti come di seguito specificato:

FORESTA DI ABETONE:

LOTTO A1 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 4.400,00
LOTTO A2 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 5.200,00
LOTTO A3 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 6.300,00
LOTTO A4 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 7.200,00
LOTTO A5 - vendita "a misura" - importo stimato	€ 5.088,00

FORESTA DI ACQUERINO – COLLINA:

LOTTO B1 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 10.800,00
LOTTO B2 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 10.000,00
LOTTO B3 – vendita mista "a misura" - importo stimato	€ 10.335,00
LOTTO B4 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 6.480,00

FORESTA DI MARESCA:

LOTTO C1 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 6.160,00
LOTTO C2 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 10.620,00
LOTTO C3 – vendita “a misura” - importo stimato	€ 3.920,00
LOTTO C\$ - vendita "a misura" - importo stimato	€ 1.750,00

FORESTA DI MELO – LIZZANO – SPIGNANA:

LOTTO D1 – vendita “a misura”- importo stimato	€ 2.530,00
LOTTO D2 – vendita “a corpo”- importo stimato	€ 6.500,00
LOTTO D3 - vendita “a misura”- importo stimato	€ 3.100,00
LOTTO D4 - vendita “a misura”- importo stimato	€ 3.500,00

COMPLESSO FORESTALE MACCHIA ANTONINI:

LOTTO E1 - vendita "a corpo" - importo stimato	€ 7.272,00
LOTTO E2 - - vendita “a misura”- importo stimato	€ 3.250,00

DESCRIZIONE DEI LOTTI: vedi Schede Tecniche contenenti le specifiche di dettaglio per ogni particella.

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI

La vendita del materiale legnoso ritraibile dai lotti come sopra descritti avviene “a corpo”, “a misura”.

Il prezzo dei lotti stimati “a misura” può essere calcolato su:

- Prezzo unitario al metro stero (mst)
- Prezzo unitario al metro cubo (mc)

La vendita del materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo è relativa al taglio del bosco, all’esbosco, all’allestimento su strada e al trasporto del materiale legnoso a carico dell’acquirente nelle modalità previste dal presente capitolato.

Le fasi del taglio del bosco, dell’esbosco, dell’allestimento e trasporto del materiale avvengono a tutto rischio e pericolo dell’acquirente.

L’acquirente eseguirà l’utilizzazione forestale oggetto di vendita nonché tutti gli interventi occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d’oneri, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, compresi i danni derivanti dalla presenza nel legno di parti metalliche derivanti dallo scoppio di ordigni esplosivi avvenuti durante l’ultima guerra.

L’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (di seguito denominata "Unione") all’atto della consegna garantisce solo il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la quantità dei materiali legnosi che potranno ricavarci.

All’atto della sottoscrizione del contratto di vendita l’acquirente accetta senza riserva alcuna quanto stimato e approvato dal Responsabile Unico della Funzione Forestazione (di seguito denominato "Responsabile") con propria determinazione.

- In particolare, per le vendite “a misura” accetta senza riserva alcuna che la stima finale possa variare in più o in meno rispetto alla stima iniziale, in base alle risultanze delle misurazioni effettuate.

Il ritiro del materiale legnoso dovrà iniziare appena agli imposti ve ne sia una quantità sufficiente al caricamento del mezzo, previa misurazione su appositi “Piedilista di misurazione”, effettuata in contraddittorio con il personale forestale addetto e previa emissione del relativo documento di trasporto.

- In particolare, per le vendite “a corpo” accetta senza riserva alcuna che la quantità del materiale legnoso ricavato possa variare in più o in meno rispetto alla stima iniziale fatta dall’Amministrazione, che è puramente indicativa.

Art. 2 SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DI VENDITA

Ogni aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito “Atto di vendita del materiale legnoso ritraibile da lotti boschivi ricadenti all’interno del P.A.F.R. Regione Toscana – Complesso Foreste Pistoiesi e Complesso Forestale della Macchia Antonini”. **L’aggiudicatario si obbliga a sottoscrivere il**

contratto di vendita del/i lotto/i aggiudicato/i entro e non oltre il 30 settembre 2020. Il mancato rispetto di detto termine, fatte salve esigenze particolari e debitamente motivate per iscritto, equivale a rinuncia del/i lotto/i aggiudicato/i che sarà posto nuovamente in vendita.

Ai fini della sottoscrizione dell'atto di vendita, l'Unione verificherà d'ufficio il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso d'asta in analogia a quanto previsto all'art. 80 D. Lgs 50/2016.

L'aggiudicatario di ogni lotto avrà l'obbligo di produrre nei termini assegnati dall'Unione la seguente documentazione prima della stipula del contratto:

- Avvenuto pagamento di:

Per i lotti venduti "a misura":

Avvenuto pagamento del 90% del prezzo offerto, calcolato sulla base dei prezzi offerti per ciascun lotto aggiudicato, effettuato con le modalità di cui all'art. 3 del presente Capitolato d'onori. Il restante 10%, unitamente a eventuale conguaglio a seguito di effettiva misurazione del materiale legnoso con il personale forestale addetto, sarà pagato in un'unica soluzione al termine delle utilizzazioni forestali oggetto della vendita.

Il termine per l'effettuazione di detto pagamento a saldo è fissato in giorni 5 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

Per i lotti venduti "a corpo":

Avvenuto pagamento del 100% del prezzo offerto.

NB: Si precisa che l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese verificherà d'ufficio la sussistenza di tutti i requisiti auto-certificati nel Modello A, ivi compresa la sussistenza di eventuali debiti nei confronti dell'Unione regolarmente accertati. Qualora il concorrente aggiudicatario di un lotto risultasse debitore di somme nei confronti dell'Unione sarà tempestivamente intimato ad adempiere pena la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente scorrimento della graduatoria delle offerte e imputazione del maggior danno in capo all'aggiudicatario moroso.

Art. 3 PAGAMENTI DEL MATERIALE LEGNOSO

I pagamenti da parte dell'acquirente di ciascun lotto avverranno alle seguenti scadenze:

Per i lotti boschivi venduti "a misura":

- **il 90%** (computato applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara rispetto alle quantità presunte stimate di legname ritraibile) immediatamente prima della stipula del contratto;

- **il restante 10%, unitamente all'eventuale conguaglio** a seguito di effettiva misurazione del materiale legnoso prodotto effettuata in contraddittorio con i tecnici dell'Unione, sarà pagato in un'unica soluzione al termine delle utilizzazioni forestali così come attestato da apposito verbale. Si precisa che l'eventuale conguaglio dovrà essere in misura non eccedente il 20% del totale sia in aumento che in diminuzione.

Il termine per l'effettuazione di detto pagamento a saldo è fissato in giorni 5 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

Nei casi particolari in cui le quantità di materiale legnoso ritraibili dal lotto aggiudicato dall'impresa risultino superiori al 20% delle quantità stimate nell'avviso di vendita, al fine di perseguire l'obiettivo di un'efficace gestione forestale del P.A.F.R, l'Ente si riserva la facoltà di assegnare le ulteriori lavorazioni necessarie al completamento del lotto alla medesima ditta aggiudicataria. Il materiale legnoso ottenuto da tale utilizzazione potrà essere ritirato solo successivamente al pagamento del 100% degli importi dovuti quantificati previa misurazione del materiale asportato moltiplicato per il prezzo di aggiudicazione.

Per i lotti boschivi venduti "a corpo":

- **il 100% del prezzo offerto immediatamente prima della stipula del contratto.**

L'Unione, in corrispondenza di ogni pagamento, emetterà relativa fattura applicando l'aliquota IVA così come è determinata per legge, in particolare, per i lotti venduti "a misura" l'aliquota IVA attualmente da applicarsi è del 10% per la legna da ardere ed il 22% per tutte le altre tipologie; per i lotti venduti "a corpo" l'aliquota IVA da applicarsi è del 22%.

I ritardati pagamenti sono suscettibili riprodurre interessi moratori nella misura individuata dalla legge.

Tutti i pagamenti a favore dell'Unione di Comuni Appennino Pistoiese dovranno essere effettuati

esclusivamente tramite una delle seguenti modalità, indicando obbligatoriamente la causale del pagamento:

- **PAGAMENTO online su PAGO PA - accesso rapido dal sito dell'Unione www.ucap.it**
- Versamento diretto presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Orvieto – Servizio Tesoreria dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
- Bonifico Bancario Cassa di Risparmio di Orvieto Codice IBAN IT04A0622009300000001200001 intestato all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
- Versamento su conto corrente postale intestato all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese – Codice IBAN IT24F0760113800001035243805
- su bollettino postale intestato all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese C/C 001035243805

Art. 4 CONSEGNA DEL LOTTO BOSCHIVO

I lotti verranno consegnati al momento della loro cantierabilità attestata dall'Unione.

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del "Verbale di Consegna", dovrà presentare la seguente documentazione:

- Assicurazione RCT riferita agli eventuali danni cagionati durante le specifiche lavorazioni di cui al presente contratto, **con massimale non inferiore ad €1.500.000,00 a sinistro**, con durata pari alla durata delle lavorazioni. **Rivestono la qualifica di “terzi” anche i dipendenti dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.**
- **Estremi di avvenuta iscrizione all'Elenco regionale delle ditte boschive (L.R. 39/2000 art. 38 bis)**
- **Piano operativo di Sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.**
- **Elenco nominativo del personale addetto che sarà impiegato per le lavorazioni in oggetto unitamente agli estremi o copia del tesserino identificativo.**
- **Non è ammesso il subappalto. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all'ente competente prima dell'accesso nel cantiere del soggetto subentrante.**

Il personale forestale autorizzato dell'Unione provvederà, previa verifica della documentazione presentata dall'acquirente, alla consegna del/i lotto/i boschivo e redigerà apposito “**Verbale di Consegna**”. Provvederà ad indicare all'acquirente i termini e i segnali che ne delimitano l'estensione, le prescrizioni da usarsi nell'utilizzazione forestale, le piante da rilasciarsi per riserva, le strade di smacchio, le vie di trasporto del legname e il termine fissato per le operazioni di taglio, di esbosco, di ritiro e di trasporto del materiale legnoso. Se l'acquirente si rifiuta di sottoscrivere il “Verbale di consegna” ne saranno specificate le ragioni. Ove egli si rifiuti o condizioni la presa in consegna del lotto, essa si ha come non avvenuta. .

Passati 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto di vendita senza che l'acquirente abbia preso consegna del lotto, l'Unione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della somma già versata del 90% (lotti “a misura”) e del 100% (lotti a corpo) con riserva della facoltà di intraprendere idonee azioni giurisdizionali, salvo specifiche ed espresse deroghe concesse dall'Ente.

Cartellonistica: l'acquirente ha l'obbligo di apporre apposito cartello segnaletico previsto dalle vigenti normative forestali regionali indicando i seguenti dati:

Proprietà Regione Toscana – P.A.F.R.

Tipologia di intervento ed estremi dell'atto autorizzativo

Prot. Dichiarazione di taglio

Nominativo dell'esecutore/acquirente

Il cartello, delle dimensioni minime di cm 40 x 50, deve essere apposto in posizione ben visibile per tutta la durata delle utilizzazioni forestali.

Art. 5 MODALITA' DELL'UTILIZZAZIONE FORESTALE

Per la tipologia di taglio prevista per ogni lotto boschivo si fa riferimento a quanto previsto nella relativa scheda tecnica.

Modalità di avvallamento e di esbosco: con trattore, verricello e/o gabbie idonee al trasporto del materiale legnoso, salvo altre modalità più cautelative nei confronti dell'ambiente preventivamente concordate per iscritto. In ogni caso sono applicabili le prescrizioni della legge e regolamento forestale attinenti la salvaguardia della rinnovazione e del suolo forestale. Per le modalità specifiche previste per ogni singolo lotto si fa riferimento alle relative schede tecniche.

L'acquirente si impegna a provvedere all'esbosco del legname tagliato nel termine entro i termini indicati dal personale di vigilanza incaricato.

Per i lotti venduti "a misura": alle misurazioni del materiale legnoso provvederà il personale forestale addetto che redigerà i **"Piedilista di Misurazione"**; il materiale da misurare non può essere asportato dall'imposto prima della misurazione stessa, pena la sospensione dei lavori ed eventuali azioni sanzionatorie.

Le martellate, quando necessarie, sono eseguite dal personale forestale addetto che potrà impartire ulteriori indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione dell'intervento.

Nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco si dovrà fare attenzione a non danneggiare le piante non assegnate al taglio ed è proibito all'acquirente di tagliare qualsiasi pianta al di fuori dell'area da utilizzare, sotto la penalità delle norme che regolano la materia, L. R. 39/2000 e s.m.i. e regolamento di attuazione.

E' proibito all'acquirente introdurre in bosco materiali legnosi provenienti da altre lavorazioni.

Se nell'esecuzione dei lavori di taglio l'acquirente procedesse in contrasto alle vigenti normative in materia forestale, i lavori saranno immediatamente sospesi e gli importi versati costituiranno garanzia per ogni onere o adempimento conseguente.

Durante l'apertura del cantiere dovranno essere tenuti sgombri i sentieri in modo da poter transitare liberamente e la presenza del cantiere forestale dovrà essere adeguatamente segnalato.

Il trasporto dei materiali legnosi dovrà avvenire utilizzando la viabilità forestale esistente.

In caso di mancato completamento delle utilizzazioni forestali assegnate o del ritiro del materiale legnoso prodotto e/o giacente bordo strada, allo scadere dei termini stabiliti per effettuazione di detti adempimenti, il personale incaricato dall'Amministrazione provvederà a riprendere in carico il materiale legnoso.

L'acquirente ha l'obbligo di conservare intatta l'impronta del martello forestale impressa al colletto delle piante radicate al perimetro dell'area da utilizzare. Qualora nel corso dei lavori di taglio venisse manomessa l'impronta del martello forestale, l'acquirente ha l'obbligo di informare il personale forestale addetto per le determinazioni che si rendessero necessarie.

L'acquirente non potrà costruire in foresta tettoie, capanne ed altri manufatti.

L'acquirente non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi alla vendita. L'inosservanza di tali obblighi consente all'Unione di avvalersi della risoluzione della vendita e di tutti i provvedimenti conseguenti.

Art. 6 RITIRO DEL MATERIALE E CARICO

Per i lotti venduti “a misura” - primo 90% del materiale legnoso prodotto: l'acquirente potrà prelevare dall'imposto il primo 90% del materiale ricavato solo dopo l'avvenuta misurazione da parte del personale forestale addetto.

Restante 10%, oltre eventuale conguaglio, del materiale legnoso prodotto: l'acquirente potrà prelevare dall'imposto il restante 10% del materiale solo dopo l'avvenuta misurazione da parte del personale forestale addetto. **Il termine per l'effettuazione di detto pagamento a saldo è fissato in giorni 5 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.**

N.B. :in caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Unione attiverà le procedure di riscossione previste dalla vigente normativa, applicando gli interessi legali per mancato pagamento.

Per i lotti venduti “a corpo”: l'acquirente dovrà prelevare il materiale legnoso prodotto nei limiti temporali stabiliti dal contratto di vendita.

I materiali non rimossi rimarranno di proprietà dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, rimanendo l'acquirente responsabile di ogni spesa e danno conseguente il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

E' fatto divieto assoluto trasportare i materiali legnosi senza il relativo documento di trasporto, pena le connesse responsabilità penali.

Art.7 TERMINE DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

Il termine delle utilizzazioni forestali è stabilito, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i e relative disposizioni attuative, in 2 (due) anni silvani decorrenti dalla data della dichiarazione di taglio.

Tale termine è da intendersi riferito anche ai casi nei quali le utilizzazioni forestali siano soggette a Autorizzazione di taglio.

E' facoltà del Responsabile, sulla scorta di specifica richiesta, concedere proroghe ai termini dell'utilizzazione forestale.

Alla scadenza del termine della vendita o del termine prorogato, l'utilizzazione si intende chiusa.

Art. 8 COLLAUDO

Al termine dei lavori oggetto di vendita si provvederà alle operazioni di collaudo e alla stesura del **“Verbale di Collaudo”** da parte del Responsabile, il quale segnalerà eventuali danni arrecati al bosco. In caso affermativo il “Verbale di Collaudo” verrà utilizzato per le successive determinazioni ed eventuale applicazione di penale.

Avvenuto il collaudo il lotto si intende riconsegnato all'Unione.

Art. 9 PENALI.

L'Unione ha la facoltà di sospendere i lavori di utilizzazione boschiva, qualora malgrado gli opportuni avvertimenti l'acquirente persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità a quanto previsto dalla vendita e alle vigenti disposizioni della legge forestale L.R. 39/2000 e s.m.i. e relative disposizioni attuative. Il personale incaricato può intimare la sospensione dei lavori anche verbalmente. Dopo il primo richiamo scritto rimasto disatteso, la vendita viene revocata e si provvederà ad applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si applicano le norme di legge regolanti la materia,

con particolare riferimento alla L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e s.m.i e relative disposizioni attuative.

Il Responsabile Area Forestazione
Dott. For. Francesco Benesperi